

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 180 - 16 DICEMBRE 2022

Albo regionale cooperative sociali e loro consorzi: Iscrizioni - Cancellazioni - Modifiche

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

Determinazioni

Determinazione n. DPG022/53 del 28.04.2022

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. - Albo regionale cooperative sociali e loro consorzi: - CANCELLAZIONE dalla Sezione "C" del consorzio denominato CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate di Lanciano C.F. 02521850699; - ISCRIZIONE alla Sezione "A" della Cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) – C.F.:02521850699

Determinazione n. DPG022/83 del 24.06.2022

L.R. n. 38/04 Art. 5 - ALBO REGIONALE cooperative sociali. CANCELLAZIONE- (DGR n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali).

Determinazione n. DPG022/86 del 24.06.2022

L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 - ALBO REGIONALE cooperative sociali e loro consorzi CANCELLAZIONE - Sezione "B" – "I-DEE Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di TERAMO (TE) – (DGR n.189 del 30.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali).

Determinazione n. DPG022/87 del 28.06.2022

L.R. n. 38/04 e ssmmii - ALBO REGIONALE cooperative sociali. CONFERMA ISCRIZIONE -Sezione "A" – Cooperativa Sociale denominata "AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale" C.F. 01815690662 (DGR n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023 -Verifica sussistenza requisiti iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali).

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

Determinazioni

Determinazione n. DPG022/126 del 19.09.2022

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "I

TALENTI – Società Cooperativa Sociale A R.L.” con sede legale nel Comune di CARUNCHIO (CH) – C.F.: 07526431213.ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A”.

Determinazione n. DPG022/147 del 19.10.2022

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata “ARCI SOLIDARIETA’ L’AQUILA Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di L’AQUILA (AQ) – C.F.:02142500665. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A”.

Determinazione n. DPG022/177 del 22.11.2022

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata “PINECO Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di PINETO (TE) – C.F.: 01714880679. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “C”.

Determinazione n. DPG022/178 del 22.11.2022

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata “SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.” con sede legale nel Comune di PINETO (TE) – C.F.: 02056950674. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “B”.

Determinazione n. DPG022/201 del 06.12.2022

L.R. n. 38/04 Art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 (Art. 5 c.1 L.R.85/94 - Art. 5, c.1, lett. a) L.R.38/04 – Art. 3, c.2 L.381/91) – “Società Cooperativa Sociale HELP DONNA “ con sede legale nel Comune di L’Aquila – CANCELLAZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI Sezione “A”

Determinazione n. DPG022/202 del 06.12.2022

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Modifica denominazione Cooperativa sociale “Società Cooperativa Sociale CASER - Cellino Attanasio Servizi a R.L.” sede legale in Piazza Rubini, 7 di Cellino Attanasio (TE) con “Società Cooperativa Sociale SCA A R.L.” sede legale in Piazza Rubini, n. 7 di Cellino Attanasio (TE) – C.F.: 01760770675.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/53

DEL 28 Aprile 2022

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO **Programmazione Sociale**

UFFICIO **Terzo Settore**

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. - Albo regionale cooperative sociali e loro consorzi:

- **CANCELLAZIONE** dalla Sezione "C" del consorzio denominato **CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate** di Lanciano C.F. 02521850699;
- **ISCRIZIONE** alla Sezione "A" della Cooperativa sociale denominata "**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA**" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) – C.F.: 02521850699

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE:

- **l’istanza** acquisita al protocollo del Servizio Programmazione Sociale al n. RA/65382/22/DPG022 del 21.02.2022 di **cancellazione** del Consorzio denominato “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) C.F. 02521850699 dalla sezione “C” dell’Albo regionale e l’**Iscrizione** alla Sezione “A” dell’Albo regionale della Cooperativa Sociale “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede legale in Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699 a seguito di trasformazione societaria da “Consorzio” a “cooperativa sociale” e contestuale cambio di denominazione ,Codice fiscale invariato
- **la documentazione integrativa** acquisita agli atti del Servizio con prot. N. RA/153666/22/DPG022 e RA/154663/22/DPG022 e del 20.04.2022;

RILEVATO che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la **cancellazione** dalla sezione “C” dell’Albo regionale del Consorzio e la contestuale **iscrizione** della Cooperativa alla **sezione “A” dell’Albo regionale**;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla **cancellazione** dalla Sezione “C” del Consorzio “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) e alla relativa **iscrizione** della cooperativa sociale denominata “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede legale in Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699 alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto:

che, con note acquisite al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al n. RA/65382/22/DPG022 del 21.02.2022 e ai nn. RA/154663/22/DPG022 e RA/153666/22/DPG022 del 20.04.2022 è stata richiesta **la cancellazione** del Consorzio denominato “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) C.F. 02521850699 **dalla sezione “C”** dell’Albo regionale e l’**Iscrizione alla Sezione “A”** dell’Albo regionale della Cooperativa Sociale “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede

legale in Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699, a seguito di trasformazione societaria da “Consorzio” a “cooperativa sociale” e contestuale cambio di denominazione ,Codice fiscale invariato;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la **cancellazione** dalla sezione “C” dell’Albo regionale del Consorzio e la **contestuale iscrizione** della Cooperativa alla **sezione “A” dell’Albo regionale**;

2. **cancellare**, ai sensi delle sopra richiamate norme dalla **Sezione “C”** dell’Albo regionale il Consorzio “**CONSORZIO Cooperative Sociali Integrate**” di Lanciano (CH) C.F. 02521850699 e **iscrivere** contestualmente la Cooperativa sociale denominata “**COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATE**” con sede legale in **Via del Mare , n. 23 di Lanciano (CH) C.F.02521850699** alla sezione “A dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/83

DEL 24/06/2022

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

**OGGETTO: L.R. n. 38/04 Art. 5 - ALBO REGIONALE cooperative sociali. CANCELLAZIONE-
(DGR n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione
all'Albo regionale delle cooperative sociali).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

la D.G.R. n. 189 del 31.03.2021 “Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”;

la D.G.R. n. 214 del 29/4/2022 “Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”;

DATO ATTO

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti riportati nell’elenco delle Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti all’albo regionale alla data del 31.12.2021, estraendo n. 22 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;

che, tra le 22 cooperative sono state estratte anche le Cooperative sociali descritte all’allegato “A” della presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

che, pertanto, questo ufficio con note trasmesse a mezzo PEC e/o raccomandate ha provveduto a chiedere alle cooperative di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO

che, dagli atti acquisiti d’Ufficio, le cooperative elencate nell’allegato “A” quale parte integrante e sostanziale, risultano poste in essere: **cancellate dal Registro delle Imprese della CC.II.AA. e/o poste in liquidazione**

RICHIAMATI

l’art. 5, comma 1, lett.d) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ... si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

l’art. 5, comma 1, lett.e) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ... sia intervenuta, per qualsiasi causa, la cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative di cui *all’art. 9 del D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6*, e all’art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

RITENUTO

pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell’iscrizione delle cooperative sociali descritte nell’allegato “A” del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dall’Albo regionale;

VISTA

la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** che, dagli atti acquisiti d'Ufficio, le cooperative sociali elencate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultano poste in essere: **cancellate dal Registro delle Imprese della CC.II.AA. e/o poste in liquidazione;**
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamato, dell'iscrizione delle cooperative sociali di cui all'allegato "A" del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dall'Albo regionale;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alle cooperative interessate;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento lavoro –Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/86

DEL 24/06/2022

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 - ALBO REGIONALE cooperative sociali e loro consorzi CANCELLAZIONE - Sezione "B" – "I-DEE Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di TERAMO (TE) – (DGR n.189 del 30.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

la D.G.R. n. 189 del 31.03.2021 “*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8*”;

la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022 “*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8*”;

DATO ATTO

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti riportati nell’elenco delle Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti all’albo regionale alla data del 31.12.2021, estraendo n. 22 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 25.01.2022;

che, tra le 22 cooperative è stata estratta la Cooperativa Sociale denominata “**I-DEE Società Cooperativa Sociale**” con sede legale nel Comune di TERAMO (TE) via Nazionale, snc – Fraz. Piano della Lenta;

che, pertanto, questo ufficio con Nota Prot. N. RA/44576/DPG022 del 07.02.2022 trasmessa a mezzo PEC ha provveduto a chiedere alla Cooperativa Sociale denominata “**I-DEE Società Cooperativa Sociale**” con sede legale nel Comune di TERAMO (TE) via Nazionale, snc – Fraz. Piano della Lenta, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

PRESO ATTO

che la citata nota prot.RA/44576/22/DPG022 del 07.02.2022 è stata notificata alla cooperativa sociale medesima in data 8.02.2022, come da ricevuta di avvenuta consegna agli atti d’ufficio;

che agli atti del Servizio non risulta pervenuto nessun riscontro alla predetta comunicazione;

che a norma dell’art. 4, c. 2 della L.R. 38/2004 la Direzione regionale per le Politiche Sociali in qualunque momento può richiedere ai soggetti iscritti all’Albo, in merito agli adempimenti successivi all’iscrizione, informazioni e precisazioni aggiuntive;

che l’art. 5, c.1, lett. b) della L.R. 38/04 dispone altresì la cancellazione dall’albo quando non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell’art. 4 della medesima legge;

CONSIDERATO

che, il competente Ufficio, con Nota Prot. N. RA/192713/DPG022 del 17.05.2022, trasmessa a mezzo PEC alla Cooperativa Sociale denominata “**I-DEE Società Cooperativa Sociale**” con sede legale nel Comune di TERAMO (TE) via Nazionale, snc – Fraz. Piano della Lenta, ha avviato ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 il procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, fatta salva la facoltà, da parte della Cooperativa medesima, di

trasmettere la documentazione richiesta nel termine perentorio di gg. 10 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

che la trasmissione delle note sopra indicate è stata accettata e consegnata all'indirizzo idee@pec.it come da ricevute di consegna agli atti del Servizio;

che, a tutt'oggi, non si è avuto alcun riscontro da parte della Cooperativa medesima e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;

RICHIAMATI **l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004**, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "*entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...*";

l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "*La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge*";

l'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 38/04 dispone altresì la cancellazione dall'albo quando non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'art. 4 della medesima legge;

RITENUTO **pertanto di procedere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "**I-DEE Società Cooperativa Sociale**" con sede legale nel Comune di **TERAMO (TE) via Nazionale, snc – Fraz. Piano della Lenta**, alla Sezione "**B**" dell'Albo Regionale;

VISTA **la L.R. 14 settembre 1999, n. 77**, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- 1. prendere atto che**, in ottemperanza alle previsioni di cui alla DGR n. 189 del 31.03.2021 in premessa richiamata, il competente ufficio ha proceduto, con nota Nota Prot. N. RA/44576/DPG022 del 07.02.2022, trasmessa a mezzo PEC alla Cooperativa Sociale denominata "**I-DEE Società Cooperativa Sociale**" con sede legale nel Comune di **TERAMO (TE) via Nazionale, snc – Fraz. Piano della Lenta**, a chiedere l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
che, il competente Ufficio, con Nota Prot. N. RA/192713/DPG022 del 17.05.2022 ha avviato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 il procedimento finalizzato all'adozione del formale provvedimento di cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali fatta salva la facoltà, da parte della Cooperativa medesima, di trasmettere la documentazione richiesta nel termine perentorio di gg. 10 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
che la trasmissione delle note sopra indicate è stata accettata e consegnata all'indirizzo idee@pec.it come da ricevute di consegna agli atti del Servizio;
che, a tutt'oggi, non si è avuto alcun riscontro da parte della Cooperativa medesima e della conseguente impossibilità di verificare il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione;
- 2. procedere alla cancellazione**, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 sopra richiamati, dell'iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "**I-DEE Società Cooperativa Sociale**" con sede legale nel Comune di **TERAMO (TE) via Nazionale, snc – Fraz. Piano della Lenta**, **alla Sezione "B" dell'Albo Regionale**;
- 3. dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia

4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Concetta Troilo
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

-



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/87

DEL 28/06/2022

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 e ssmmii - ALBO REGIONALE cooperative sociali. CONFERMA ISCRIZIONE -Sezione "A" – Cooperativa Sociale denominata "AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale" C.F. 01815690662 (DGR n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...";

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...*a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto*”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE

la D.G.R. n. 189 del 31.03.2021 “*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8*”;

la D.G.R. n. 214 del 29/4/2022 “*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8*”;

DATO ATTO

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti riportati nell’elenco delle Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti all’albo regionale alla data del 31.12.2021, estraendo n. 22 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;

che, tra le 22 cooperative è stata estratta la Cooperativa Sociale denominata “**AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale**” con sede Legale nel Comune di L’Aquila (AQ) S.S. 80 km 2,190, Contrada Pratelle, n. 18/G;

che, pertanto, questo ufficio con nota prot.RA/44576/22/DPG022 del 7.2.2022 sollecitata con nota prot.RA/192663/22/DPG022 del 17.05.2022 trasmesse a mezzo Pec ha provveduto a chiedere alla Cooperativa denominata “**AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale**” con sede Legale nel Comune di L’Aquila l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

VISTA

la documentazione inerente la permanenza dei requisiti dell’iscrizione all’Albo Regionale pervenute al Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione sociale” ed acquisita al protocollo al n. RA/217763/22/DPG022 del 06/06/2022, dalla Cooperativa sociale “**AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale** con sede legale nel Comune di L’Aquila C.F.01815690662;

DATO ATTO

che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione summenzionata necessaria per la conferma della originaria iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale delle Cooperative sociali;

RITENUTO

pertanto, di poter confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione della cooperativa sociale denominata “**AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale**” con sede legale nel Comune di L’Aquila in S.S. 80 km 2,190, Contrada Pratelle, n. 18/G – C.F. 01815690662 alla Sezione “A” dell’Albo regionale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con provvedimento dirigenziale n. DL33/124 del 3/06/2013;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto che,:**
la Cooperativa Sociale denominata “**AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale**” con sede legale nel **Comune di L’Aquila - S.S. 80 km 2,190, Contrada Pratelle, n. 18/G - C.F.01815690662** ha trasmesso la documentazione inerente la permanenza dei requisiti dell’iscrizione all’Albo regionale e la variazione della sede legale, acquisita al protocollo del Servizio al n. RA/217763/227DPG022 del 6.6.2022; il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa, necessaria per la conferma della originaria iscrizione, alla Sezione “A” dell’Albo regionale;
2. **di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “**AllenaMENTE Soc.Cooperativa Sociale**” con sede legale nel **Comune di L’Aquila S.S. 80 km 2,190, Contrada Pratelle, n. 18/G – C.F. 01815690662** alla Sezione “A” dell’Albo regionale sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con provvedimento dirigenziale n. DL33/124 del 3/06/2013
3. **dare** atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alle cooperative interessate;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

IL Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Concetta Troilo
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/126

DEL 19 settembre 2022

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata **“I TALENTI – Società Cooperativa Sociale A R.L.”** con sede legale nel Comune di CARUNCHIO (CH) – C.F.: 07526431213.

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE:

- **l’istanza e la documentazione** acquisita al protocollo del “Servizio programmazione Sociale” ai nn. RA/53496/22/DPG022 del 11.02.2022, RA/56899/22/DPG022 del 15.02.2022 e n. RA/84053/22 del 3.3.2022 presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**I TALENTI – Società Cooperativa Sociale A R.L.**”, con sede legale in Via Municipio, n. 10 di CARUNCHIO (CH) C.F.: 07526431213 concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale;
- **la nota** di questo Servizio prot.RA/135591/22/DPG022 del 6.04.2022 con la quale si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata;
- **la documentazione integrativa**, a riscontro della succitata nota, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/268441/22 del 12.07.2022, n.RA/278084/22 20/07/2022 e n. RA/285653/22 del 27.07.2022,
- **la nota** di questo Servizio prot.RA/300825 del 9.8.2022 inerente la verifica del possesso requisiti di ordine generale per iscrizione “I TALENTI C.F. 07526431213” all’albo delle cooperative sociali – verifica dichiarazioni sostitutive;
- **la documentazione integrativa** a riscontro della succitata nota, acquisita agli atti del Servizio con prot.n.RA/303518/22/DPG022 del 12.08.2022, RA/332203/22/DPG022 del 13.09.2022 e n.RA/332218/22/DPG022 del 14.09.2022;

RILEVATO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “**I TALENTI – Società Cooperativa Sociale A R.L.**”, con sede legale in Via Municipio, n. 10 di CARUNCHIO (CH) C.F.: 07526431213 alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

VISTA

la **L.R. 14 settembre 1999, n. 77**, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con note acquisite al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al RA/53496 del 11.02.2022, n. RA/56899 del 15.02.2022, n. RA/84053 del 03.03.2022, n. RA/268441 del 12.07.2022, n. RA/303518

del 12.08.2022 RA/332203/22/DPG022 del 13.09.2022 e n.RA/332218/22/DPG022 del 14.09.2022 la Cooperativa sociale denominata **I TALENTI – Società Cooperativa Sociale A R.L.**, con sede legale in Via Municipio, n. 10 di CARUNCHIO (CH) C.F.: 07526431213, ha presentato istanza di iscrizione alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata **“I TALENTI – Società Cooperativa Sociale A R.L.”**, con sede legale in Via Municipio, n. 10 di CARUNCHIO (CH) C.F.: 07526431213 alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre**, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **procedere**, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e dell’art. 20 della L.R. n. 1/2022, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza”;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/147

DEL 19 ottobre 2022

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata **“ARCI SOLIDARIETA’ L’AQUILA Società Cooperativa Sociale”** con sede legale nel Comune di L’AQUILA (AQ) – C.F.:02142500665.
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE:

- **l’istanza e la documentazione** acquisita al protocollo del “Servizio programmazione Sociale” ai nn. RA/349582/22/DPG022 del 26.09.2022, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**ARCI SOLIDARIETA’ L’AQUILA Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via Saragat, n. 10 c/o casa dell’associazionismo di L’Aquila (CH) C.F.: 02142500665 concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale;
- **la documentazione integrativa**, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/387817/22 del 4.10.2022 e n. RA/428562/22 del 18.10.2022;

RILEVATO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “**ARCI SOLIDARIETA’ L’AQUILA Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via Saragat, n. 10 c/o casa dell’associazionismo di L’Aquila (CH) C.F.: 02142500665 alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

VISTA

la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al RA/349582 del 26.09.2022, integrata con la documentazione acquisita al protocollo n. RA/287817 del 5.10.2022 e n. RA/428562 del 18.10.2022, la Cooperativa sociale denominata **ARCI SOLIDARIETA’ L’AQUILA Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via Saragat, n. 10 c/o casa dell’associazionismo di L’Aquila (CH) C.F.: 02142500665, ha presentato istanza di iscrizione alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “**ARCI SOLIDARIETA’ L’AQUILA Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via Saragat, n. 10 c/o casa dell’associazionismo di L’Aquila (CH) C.F.: 02142500665 alla **sezione “A”** dell’Albo regionale;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre**, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/177

DEL 22 novembre 2022

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata **“PINECO Società Cooperativa Sociale”** con sede legale nel Comune di PINETO (TE) – C.F.: 01714880679.

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “C”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale* (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE:

- **le istanze e la documentazione** acquisite al protocollo del “Servizio programmazione Sociale” al n. RA/212286/20/DPG022 del 14.07.2020, e RA/50596/DPG022 del 17.03.2021 presentate dalla Cooperativa sociale denominata “**PINECO Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via G.Garibaldi, n. 63 di PINETO (TE) C.F.: 01714880679 concernente la richiesta di iscrizione rispettivamente alle Sezioni “C e “B” dell’Albo regionale;
- **le note** di questo Servizio prot.RA/255518/20/DPG022 del 1.09.2020, RA/426076 del 26.10.2021 e RA/106161/21/DPG022 del 17.03.2021, n RA/426092 del 26.10.2021 con la quale si formulavano i rilievi alle richieste di iscrizione sopra menzionate;
- **la rinnovata istanza** di iscrizione solo alla sezione “C” dell’Albo regionale acquisita, al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al n.RA/230401/22/DPG022 del 14.06.2022 presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**PINECO Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via G.Garibaldi, n. 63 di PINETO (TE) C.F.: 01714880679;
- **la nota** RA/300821/22 del 9.08.2022 con la quale si formulavano i rilievi alle richieste di iscrizione del 14.6.2020 sopra richiamata;
- **la documentazione integrativa** acquisita agli atti del Servizio con prot.RA/306424/22/DPG022 del 18.08.2022 e RA/475286, 475290 del 4.11.2022 e RA/488414 del 15.11.2022;

RILEVATO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “C”** dell’Albo regionale;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “**PINECO Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via G.Garibaldi, n. 63 di PINETO (TE) C.F.: 01714880679 alla **sezione “C”** dell’Albo regionale;

VISTA

la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con note acquisite al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al RA/RA/212286/20/DPG022 del 14.07.2020, e RA/50596/DPG022 del 17.03.2021, RA/230401/22/DPG022, RA/306424/22/DPG022 del 18.08.2022 e RA/475286, 475290 del 4.11.2022 e RA/488414 del 15.11.2022,

la Cooperativa sociale denominata “**PINECO Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via G. Garibaldi, n. 63 di PINETO (TE) C.F.: 01714880679, ha presentato istanza di iscrizione alla **sezione “C”** dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “C”** dell’Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata “**PINECO Società Cooperativa Sociale**”, con sede legale in Via G. Garibaldi, n. 63 di PINETO (TE) C.F.: 01714880679 alla **sezione “C”** dell’Albo regionale;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/178

DEL 22 novembre 2022

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata **“SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.”** con sede legale nel Comune di PINETO (TE) – C.F.: 02056950674.

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “B”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

VISTE:

- **l’istanza e la documentazione** acquisita al protocollo del “Servizio programmazione Sociale” al n. RA/48770/21/DPG022 del 10.02.2021, e presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.**”, con sede legale in Via dei Tipografi, n. 1 Frazione Scerne di PINETO (TE) C.F.: 02056950674 concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo regionale;
- **le note** di questo Servizio prot.RA/106147/21/DPG022 del 17.03.2021, e RA/426024 del 26.10.2021 con la quale si formulavano i rilievi alle richieste di iscrizione sopra menzionate;
- **la rinnovata istanza** di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale acquisita, al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al n.RA/475291/22/DPG022 del 4.11.2022 presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.**”, con sede legale in Via dei Tipografi, n. 1 Frazione Scerne di PINETO (TE) C.F.: 02056950674;
- **la documentazione integrativa** acquisita agli atti del Servizio con prot.RA/488413/22/DPG022 del 15.11.2022;

RILEVATO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme vigenti, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, di cui ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “B”** dell’Albo regionale;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della cooperativa sociale denominata “**SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.**”, con sede legale in Via dei Tipografi, n. 1 Frazione Scerne di PINETO (TE) C.F.: 02056950674 alla **sezione “B”** dell’Albo regionale;

VISTA

la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con note acquisite al protocollo del Servizio “Programmazione Sociale” al RA/RA/48770/21/DPG022 del 10.02.2021, RA/475291/22/DPG022 del 17.03.2021 e RA/488413 del 15.11.2022, la Cooperativa sociale denominata “**SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.**”, con sede legale in Via dei Tipografi, n. 1 Frazione Scerne di PINETO (TE) C.F.: 02056950674, ha presentato istanza di iscrizione alla **sezione “B”** dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione “B”** dell’Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata **“SE.LECTA Società Cooperativa Sociale a R.L.”**, con sede legale in Via dei Tipografi, n. 1 Frazione Scerne di PINETO (TE) C.F.: alla **sezione “B”** dell’Albo regionale;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/201

DEL 6 dicembre 2022

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 (Art. 5 c.1 L.R.85/94 - Art. 5, c.1, lett. a) L.R.38/04 – Art. 3, c.2 L.381/91) – **“Società Cooperativa Sociale HELP DONNA “ con sede legale nel Comune di l’Aquila – CANCELLAZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI Sezione “A”**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

che, con Pec del 8.11.2022 acquisita agli atti del Servizio con Prot.RA/481629/22/DPG022 del 10.11.2022, la “**Società Cooperativa Sociale HELP DONNA**” con sede legale nel Comune di L’Aquila, Via Dei Sali, n. 30 – C.F.01636340661, ha comunicato la soppressione delle clausole statutarie relative alla mutualità prevalente inviando lo Statuto modificato, e con Pec del 2.12.2022 acquisita agli atti del Servizio al prot.RA/515581/22 del 2.12.22 ha richiesto la cancellazione della cooperativa stessa dall’Albo regionale essendo venuti meno i requisiti di mutualità prevalente;

RICHIAMATI

l’art. 5, comma 1, della L.R.85/94, che in materia di “Cancellazione” prevede “La cancellazione...è disposta...uno o più dei requisiti previsti...;

l’art. 5, comma 1, lett.a) della L.R. 38/2004, che in materia di “Cause di cancellazione” prevede “La cancellazione dall’Albo regionale è disposta quando: ...siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l’iscrizione”;

l’art. 3, comma 2, della L.381/1991 che in materia di “Obblighi e divieti” prevede “ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge”;

RITENUTO

pertanto procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, **alla cancellazione** dell’iscrizione della cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa HELP DONNA**” con sede legale nel Comune di L’Aquila, Via Dei Sali, n. 30 -C.F. 02200160691, alla Sezione “A” dell’Albo regionale, iscritta con Determinazione n. DM2/08 del 13.03.2008;

VISTA

la **L.R. 14 settembre 1999, n. 77**, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte di:

1. prendere atto

che, con PEC del 8.11.2022 acquisita agli atti del Servizio con Prot.RA/481629/22/DPG022 del 10.11.2022, la “Società Cooperativa Sociale HELP DONNA” con sede legale nel Comune di L’Aquila, Via Dei Sali, n. 30 – C.F.01636340661, ha comunicato la soppressione delle clausole statutarie relative alla mutualità prevalente inviando lo Statuto modificato, e con PEC del 2.12.2022 acquisita agli atti del Servizio al prot.RA/515581/22 del 2.12.22 ha richiesto la cancellazione della cooperativa stessa dall’Albo regionale essendo venuti meno i requisiti di mutualità prevalente;

2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 85/94, dell'Art. 5 della L.R. 38/2004 e dell'art. 3 L. 381/1991 come sopra richiamato, dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa HELP DONNA" con sede legale nel Comune di L'Aquila, Via Dei Sali, n. 30 - C.F. 02200160691, alla Sezione "A" dell'Albo regionale, iscritta con Determinazione n. DM2/08 del 13.03.2008;
3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/202

DEL 6 dicembre 2022

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. **Modifica denominazione Cooperativa sociale “Società Cooperativa Sociale CASER - Cellino Attanasio Servizi a R.L.”** sede legale in Piazza Rubini, 7 di Cellino Attanasio (TE) con **“Società Cooperativa Sociale SCA A R.L.”** sede legale in Piazza Rubini, n. 7 di Cellino Attanasio (TE) – C.F.: 01760770675.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- **la L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- **la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- **la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 e cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO:

- **che** la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*”;
- **che** il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

RICHIAMATO il provvedimento n. DL33/269 del 12/11/2013 con il quale è stata iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali la cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa Sociale CASER - Cellino Attanasio Servizi a R.L.**”. sede legale in Piazza Rubini, 7 di Cellino Attanasio (TE);

VISTA la richiesta di aggiornamento della posizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali, acquisita al protocollo del “Servizio Programmazione Sociale” al n. RA/208321/22/DPG022 del 27/05/2022, presentata dalla Cooperativa sociale denominata “**Società Cooperativa Sociale CASER - Cellino Attanasio Servizi a R.L.**” sede legale in Piazza Rubini, 7 di Cellino Attanasio (TE) con la quale è stata comunicata la modifica del nome della Cooperativa e dello Statuto come da verbale di assemblea del 8.04.2022 e Visura camerale allegate alla comunicazione stessa;

PRESO ATTO dell’avvenuta modifica della denominazione della Cooperativa sociale “**Società Cooperativa Sociale CASER - Cellino Attanasio Servizi a R.L.**” sede legale in Piazza Rubini, 7 di Cellino Attanasio (TE) con “**Società Cooperativa Sociale SCA A R.L.**” sede legale in Piazza Rubini, n. 7 di Cellino Attanasio (TE) – C.F.: 01760770675;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ad aggiornare i dati dell’iscrizione sull’Albo regionale delle cooperative sociali;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell’avvenuta modifica della denominazione sociale “**Società Cooperativa Sociale CASER - Cellino Attanasio Servizi a R.L.**” sede legale in Piazza Rubini, 7 di Cellino Attanasio (TE) con “**Società Cooperativa Sociale SCA A R.L.**” sede legale in Piazza Rubini, n. 7 di Cellino Attanasio (TE) – C.F.: 01760770675;
2. **procedere** ad aggiornare i dati dell’iscrizione sull’Albo regionale delle cooperative sociali;
3. **dare atto** che rimane immutato il numero di iscrizione originario con provvedimento n. DL33/269 del 12/11/2013 della sopraindicata Cooperativa Sociale alla sezione “B” dell’albo regionale innanzi richiamato;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

L'Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it